COMUNE DI OFFIDA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 110 DEL 25/11/2021

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR PER LE MARCHE NEL RICORSO PROMOSSO DALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVICE COOP 3.0 ED INCARICO LEGALE

L'anno duemilaventuno, addì venticinque, del mese di Novembre alle ore 13:00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco MASSA LUIGI e sono presenti ed assenti i Sigg.:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MASSA LUIGI	SI
VICESINDACO	BUTTERI DAVIDE	SI
ASSESSORE	BOSANO ISABELLA	SI
ASSESSORE	CAPRIOTTI CRISTINA	SI
ASSESSORE	PERONI MAURIZIO	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale Dott. GRELLI PIERLUIGI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco MASSA LUIGI dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

AUTORIZZAZIONE A COSTITUIRSI IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR PER LE MARCHE NEL RICORSO PROMOSSO DALLA COOPERATIVA SOCIALE SERVICE COOP 3.0 ED INCARICO LEGALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 18/11/2021 è stato notificato al Comune di OFFIDA ricorso presso il TAR per le Marche acquisito al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 13873 promosso dalla cooperativa sociale Service Coop a.r.l. con sede in Fraz. Pagliare del Tronto – Spinetoli in via dell'Economia, 3 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Tiziana Del Giovane, rappresentata e difesa dall'Avv. Menditto Salvatore per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: degli atti, dei provvedimenti e delle operazioni della Commissione di gara concernenti la procedura negoziata indetta dal Comune di Offida per l'affidamento della gestione della mensa scolastica dall'1/01/2022 al 30/06/2024 con specifico riferimento agli atti e/o alle parti in cui è stata disposta l'aggiudicazione del servizio alla Scintilla Soc. Coop., della determina del responsabile del settore n. 218 del 4/11/2021 registro generale n. 497 del 4/11/2021 con la quale si è disposta l'approvazione dei verbali di gara e delle operazioni della procedura, dei verbali della Commissione di gara n. 1 del 27/10/2021 e n. 2 del 3/11/2021, della graduatoria finale e di quelle parziali formate dalla Commissione approvate dal RUP;

Sentito la Responsabile dell'Area Affari Generali che ha esposto le ragioni del suo operato;

Ritenuto che sussistano argomentazioni difensive da far valere in giudizio e quindi ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio, a fronte del ricorso sopra richiamato, innanzi al TAR per le Marche;

SOTTOLINEATA la circostanza per cui l'attività di cui trattasi richiede un'attività di studio comportante conoscenze legali di natura specialistica e procedurale che travalicano quelle riconducibili alle normali competenze riferite al personale dipendente, in considerazione oltretutto dell'assenza di un ufficio legale all'interno dell'Ente e alla conseguente carenza, nella struttura, di figure professionali adeguate allo svolgimento di tale compito; per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;

EVIDENZIATO, altresì, che trattasi di una consulenza "super partes", il cui obiettivo è valutare in maniera oggettiva una controversia e che, a tal fine, occorre effettuare accurati approfondimenti giuridici, dottrinali e giurisprudenziali

Richiamati:

- l'articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza anche processuale del Comune al Sindaco;
- l'art. 27 dello Statuto che prevede che *"il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e, previa delibera della Giunta Comunale, la proposizione delle liti"*
- ciò nonostante, il Sindaco, per evitare che l'assenza di un provvedimento deliberativo possa essere contestata nel corso del giudizio in danno dell'ente, ha ritenuto comunque opportuno investire l'esecutivo della questione;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera d) che recita testualmente: "Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici (v. par. 2.). A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229

e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.";

VISTO l'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 che individua i principi cui sono soggetti i servizi esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti;

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 12, relative all' affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, per le quali:

- l'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti (contratti esclusi).
- L'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile laddove non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante. A tal fine, l'ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico e l'organigramma del Comune;
- In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.
- L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, in presenza di specifiche ragioni logico- motivazionali : in tal caso l'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici per l' assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.

CONSIDERATO che l'oggetto del presente atto si configura come conferimento ad hoc, consistendo nella trattazione di una singola controversia e pertanto sottoposto al regime di cui al predetto art. 17 comma 1 lettera d);

VISTO l'art.2229 e seg. del Codice civile;

RICHIAMATO il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, secondo cui i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa";

RICHIAMATA altresì la sentenza del 6 giugno 2019, causa C-264/18 della Corte di Giustizia dell'Unione europea per la quale, l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione a un avvocato del libero foro si configura come rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza ed è escluso dall'ambito delle direttive degli appalti;

Fatto presente che, pertanto, a norma dell'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, si intende affidare il patrocinio legale all'Avvocato Lorenzo Derobertis nato a Putignano (BA) il 04.05.1958, con studio in Bari (70123) in via Niccolò Pizzoli, 8, del Foro di Bari C.F.: DBR LNZ 58E04 H096V, P.Iva: 06693010720 in quanto legale di comprovata esperienza;

RITENUTO DI:

- autorizzare il Sindaco alla firma della procura per farsi rappresentare e difendere nell'interesse del Comune nel procedimento giudiziale promosso con ricorso di cui sopra dall'avvocato Lorenzo Derobertis, con studio in Bari alla Via Niccolò Pizzoli n. 8 C.F.: DBR LNZ 58E04 H096V, P.Iva: 06693010720,

- conferire al legale così come sopra individuato mandato speciale alle liti, con la quale munisce al legale di cui sopra di ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre motivi aggiunti e/o ulteriori, nonché di articolare domande risarcitorie, riassumere;

Atteso che, sulla proposta della presente, sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (art. 49 del TUEL):

Dato atto che tutti i presenti - componenti la Giunta hanno dichiarato di non trovarsi in situazione di incompatibilità o conflitto di interessi;

Con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dare atto che le premesse, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, si intendono integralmente approvate e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;

di autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante dell'ente, a resistere in giudizio in nome e per conto dell'ente avverso il ricorso avanti al TAR per le Marche, promosso dalla cooperativa sociale Service Coop a.r.l. con sede in Fraz. Pagliare del Tronto – Spinetoli in via dell'Economia, 3 rappresentata e difesa dall'Avv. Menditto Salvatore per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: degli atti, dei provvedimenti e delle operazioni della Commissione di gara concernenti la procedura negoziata indetta dal Comune di Offida per l'affidamento della gestione della mensa scolastica dall'1/01/2022 al 30/06/2024;

di conferire incarico legale all'Avv. Lorenzo Derobertis nato a Putignano (BA) il 04.05.1958, con studio in Bari (70123) in via Niccolò Pizzoli, 8, avvocato del foro di Bari. C.F.: DBR LNZ 58E04 H096V, P.Iva: 06693010720, conferendogli, nello stesso tempo, ogni più ampia facoltà di legge, per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Ente nel ricorso di cui sopra;

Inoltre, la Giunta comunale, valutata l'urgenza imposta dalla necessità di concludere tempestivamente il procedimento e consentire al legale di predisporre quanto prima le memorie,

con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 720 del 25/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato dal Responsabile D.ssa NESPECA ORNELLA in data 25/11/2021.

Firma: D.ssa NESPECA ORNELLA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 720 del 25/11/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.
Parere firmato dal Responsabile D.ssa ALBERTINI PIERA in data 25/11/2021.

Firma: D.ssa ALBERTINI PIERA

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco	Il Segretario Generale
MASSA LUIGI	Dott. GRELLI PIERLUIGI